

Delibera n. 34/2019

Progressioni di carriera del personale dell’Autorità di regolazione dei trasporti relative al biennio valutativo 2015/2016. Esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 344/2019, depositata il 26.3.2019

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 aprile 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 21-*nonies*, comma 2;
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato dall’Autorità con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli da 42 a 46 recanti la disciplina della progressione di carriera dei dipendenti dell’Autorità all’interno delle aree di inquadramento, basata sulle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti per due anni consecutivi;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, che fissa le modalità attuative delle progressioni di carriera, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del sopra citato Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;
- VISTO** il documento “Performance Management”, approvato con la delibera n. 30/2015 del 25 marzo 2015 che trova applicazione con riferimento al biennio 2015-2016;
- VISTO** l’Accordo sull’individuazione dei parametri per l’attribuzione dei passaggi di livello stipendiale o di qualifica relativi al biennio 2015 – 2016, sottoscritto in data 27 marzo 2017 fra l’Autorità e le OO.SS.;
- VISTA** la delibera n. 90/2017 del 27 giugno 2017 con la quale sono state approvate le progressioni di carriera del personale di ruolo dell’Autorità riferite al biennio di valutazione 2015/2016, decorrenti, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2017, come riportate nell’Allegato A alla medesima delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che la dr.ssa Elisa Zeppegno, dipendente di ruolo dell’Autorità, ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte la suddetta delibera n. 90/2017 e il relativo Allegato A, contestando la progressione della stessa, ivi disposta, mediante passaggio di due livelli stipendiali (da “Funzionario FIII5 a Funzionario FIII3”) anziché mediante passaggio dalla qualifica di provenienza a quella superiore (da “Funzionario FIII5” a Funzionario FII6”);
- VISTA** la sentenza n. 344/2019, pubblicata il 26.3.2019, con la quale il TAR Piemonte – accogliendo, tra i vari motivi di ricorso, le sole doglianze relative al difetto di motivazione della delibera impugnata, nonché all’applicazione del Regolamento sulle

progressioni di carriera, adottato con la sopra citata delibera n. 53/2017, nella parte in cui prevede che ai fini dell'attribuzione delle progressioni di carriera si tiene conto, *inter alia*, dell'apporto fornito dal singolo dipendente nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio - ha annullato la delibera n. 90/2017 e la relativa proposta del Segretario Generale, entrambe *"nei limiti dell'interesse fatto valere con il ricorso e cioè nella sola parte in cui attribuiscono le progressioni di carriera consistenti nei passaggi di qualifica"*;

VISTA

la nota n. 12563 del 28 marzo 2019, assunta in pari data al protocollo dell'Autorità n. 2894, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, nel trasmettere la suddetta sentenza, ha evidenziato che la stessa, come chiarito nella motivazione, non pregiudica il potere dell'Autorità di adottare nuove determinazioni in merito e ha espresso l'opportunità di prestare acquiescenza alla pronuncia, in considerazione del fatto che *"l'annullamento, essendo frutto di un difetto di motivazione, non compromette gli interessi pubblici coinvolti nel contenzioso in esame, potendo la PA anche reiterare il precedente orientamento purché ciò avvenga sulla base di ragioni congrue rispetto ai principi espressi dal TAR"*;

RITENUTO

di dare esecuzione alla predetta sentenza del TAR Piemonte n. 344/2019 provvedendo a reiterare l'adozione di un ulteriore provvedimento deliberativo adeguatamente motivato, con riferimento alle progressioni di carriera relative alle unità di personale di ruolo per le quali la delibera n. 90/2017, nella parte annullata dalla sentenza di che trattasi, aveva deliberato il passaggio di qualifica;

CONSIDERATO

che l'articolo 42 del sopra citato Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale prevede, a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità, che le progressioni di carriera siano deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati raggiunti predisposte dal Nucleo di valutazione;

RILEVATO

che il citato Accordo sindacale del 27 marzo 2017 sull'individuazione dei parametri per l'attribuzione dei passaggi di livello stipendiale o di qualifica relativi al biennio 2015 – 2016 prevedeva, per la qualifica dell'area funzionari, all'epoca composta da 33 unità eleggibili, una soglia massima per il passaggio di qualifica nell'area funzionari, pari al 18% del personale eleggibile e corrispondente a massimo 6 unità, da individuarsi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Regolamento sulle progressioni di carriera, tra i dipendenti che abbiano conseguito il punteggio massimo di 100 in ciascuno degli anni del biennio di riferimento;

TENUTO CONTO

che la sentenza del TAR ha rigettato le censure di legittimità sulla previsione di soglie di sbarramento, ritenendo che essa *"trova piena giustificazione nella necessità, prevista anche dall'art. 42 del regolamento del 2013 sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità sopra citato, che le progressioni in carriera vengano attribuite <<tenendo conto delle disponibilità di bilancio>>, senza che fosse necessaria una ulteriore motivazione al riguardo; essa attiene ad un ambito connotato da un'ampia discrezionalità dell'amministrazione che non può essere sindacato dal giudice amministrativo se non per vizi di manifesta illogicità che nel caso di specie non sono stati neppure dedotti"*.

- RILEVATO** che la citata sentenza ha altresì statuito che la soglia di sbarramento prevista per il passaggio di qualifica non determina una disparità di trattamento tra i 18 lavoratori che hanno conseguito il punteggio massimo di 100 in ciascuno degli anni del biennio di riferimento, in quanto l'articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità non prevede automatismi nell'attribuzione delle progressioni di carriera;
- RILEVATO** che il parziale annullamento della delibera n. 90/2017 produce effetto sulle progressioni di carriera, ivi approvate, della dott.ssa Daniela Del Gaudio, dell'arch. Gianluca Guzzon, del dott. Claudio Marchetta, dell'ing. Rossella Napolitano, del dott. Ermes Rosina e del dott. Flavio Suppo, per i quali la medesima delibera aveva disposto il passaggio da Funzionario FIII5 a Funzionario FI16;
- VISTA** la proposta motivata del Segretario Generale con la quale si conferma l'attribuzione delle progressioni di carriera per il personale sopra indicato, sulla base delle motivazioni ivi riportate e tenuto conto delle valutazioni del biennio 2015-2016, come predisposte dal Nucleo di valutazione, nonché dei vincoli sopra richiamati;
- CONSIDERATO** che nella suddetta proposta sono altresì esplicitate - in modo più puntuale rispetto a quanto già contenuto nella delibera n. 90/2017 - anche ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, le ragioni a supporto delle scelte adottate nell'attribuzione delle progressioni di carriera della ricorrente e di altri due funzionari che, anch'essi valutati con il massimo punteggio, hanno promosso ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso la delibera n. 90/2017, tuttora pendenti, contestando, a vario titolo, la progressione comunque attribuita;
- TENUTO CONTO** che, a parità del punteggio conseguito nel biennio di riferimento con altri soggetti tra quelli eleggibili, le motivazioni contenute nella proposta - esplicitate in modo puntuale ed esaustivo e pertanto conformi alle indicazioni e ai principi desumibili dalla sentenza n. 344/2019 del TAR Piemonte - evidenziano una distintiva significatività dell'apporto fornito all'attività istituzionale dell'Autorità da parte delle sopraccitate sei unità di personale, che, all'esito del pertinente processo valutativo, risultano meritevoli del passaggio di qualifica;
- CONSIDERATO** che il processo valutativo previsto dall'articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico si fonda sull'esercizio delle specifiche prerogative in capo a tre distinti soggetti individuati nel Segretario Generale, nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio dell'Autorità;
- RITENUTO** pertanto di reiterare il provvedimento di approvazione delle progressioni di carriera del personale inciso dal parziale annullamento della delibera n. 90/2017, aderendo alla proposta del Segretario Generale sulla base delle motivazioni in essa contenute, integralmente riportate nell'allegato A alla presente delibera;

Su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. in esecuzione della sentenza n. 344/2019 del TAR Piemonte, depositata il 26 marzo 2019, è confermata, sulla base delle motivazioni esplicitate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la progressione di carriera consistente nel passaggio di qualifica da "Funzionario FIII5" a "Funzionario FII6" - riferita al biennio di valutazione 2015/2016, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2017 - del personale di ruolo dell'Autorità di seguito elencato:
 - Daniela Del Gaudio;
 - Gianluca Guzzon;
 - Claudio Marchetta;
 - Rossella Napolitano;
 - Ermes Rosina;
 - Flavio Suppo.
2. sulla base delle puntuali motivazioni esplicitate nell'allegato A di cui al punto 1, sono altresì confermate, anche ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le progressioni di carriera attribuite con la delibera n. 90/2017 alla ricorrente e agli altri funzionari che hanno conseguito il massimo punteggio e hanno promosso ricorso dinanzi al giudice amministrativo contestando, in particolare, la mancata attribuzione del passaggio di qualifica;
3. la presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato A, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità ed è notificata, completa dell'allegato A, ai destinatari del provvedimento di cui al punto 1, nonché ai soggetti di cui al punto 2.

Torino, 11 aprile 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)